

sugli atti e formalità suddette a favore degli Istituti di credito agrario menzionati nel secondo e terzo comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Domando al Governo se accetta il testo della Commissione.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per raggiungere l'accordo col Ministro delle finanze sull'emendamento proposto dalla Commissione, chiedo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata a domani.

PRESIDENTE. Il Governo domanda che questo disegno di legge sia rinviato a domani. Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: Norme per il credito alberghiero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per il credito alberghiero. (*Stampato* n. 1344-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SOLMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI. Desidero soltanto richiamare l'attenzione della Camera sull'aggiunta dell'articolo 11 fatta al presente disegno di legge dalla Giunta del bilancio, che integra e completa il disegno di legge che si riferisce agli aiuti finanziari per il credito alberghiero.

La disposizione dell'articolo 11 viene in sostanza a integrare e completare i fini di questo disegno di legge, perchè è evidente che il credito alberghiero non si rivolge particolarmente ai grandi alberghi delle grandi città che hanno già la loro funzione e la loro potenzialità economica, ma si rivolge principalmente a quegli alberghi delle stazioni di cura, e principalmente delle stazioni termali, che rappresentano una delle maggiori forze del nostro Paese.

Perciò la disposizione aggiunta dell'articolo 11 viene a chiarire, secondo me, la portata dell'intero disegno di legge. Noi non dobbiamo dimenticare che le stazioni di cura, e principalmente le stazioni termali sono una delle forze maggiori della vita turistica del nostro Paese.

È necessario ricordare che queste stazioni di cura nell'attuale momento soffrono di gravi disagi per la crisi che si estende sempre più nella vita turistica.

Pertanto è bene che a queste stazioni di cura e a queste stazioni termali venga rivolto l'interesse del Governo nazionale, e a questo

proposito l'aggiunta proposta della Giunta costituisce una necessaria integrazione, che sarà considerata dalla Camera fascista come un elemento interpretativo dell'intero disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Domando al Governo se consente che la discussione si svolga sul testo della Commissione.

MOSCONI, *Ministro delle finanze*. Consento.

PRESIDENTE. Sta bene.

ART. 1.

Al fine: a) di alleviare per le Aziende alberghiere gli oneri eccessivi contratti alla data della presente legge; b) di facilitare la concessione di nuovi crediti, è stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze la somma annua di lire 10 milioni per un periodo di dieci anni, a cominciare dall'esercizio 1932-33.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Commissario per il turismo, di concerto con il Ministero delle finanze e con quello delle corporazioni, stabilirà ogni anno la proporzione in cui i 10 milioni di stanziamento annui saranno divisi, per il raggiungimento dei due fini indicati all'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 3.

Presso il Commissariato per il turismo è costituito un Comitato composto da: un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante del Ministero delle corporazioni, un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

Il Presidente del Comitato sarà nominato dal Commissario per il turismo al di fuori dei membri del Comitato stesso.

Il Comitato delibera sull'erogazione delle somme di cui alla lettera a) dell'articolo 1. Per la validità delle deliberazioni è necessaria l'approvazione del Commissario per il turismo.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il contributo per l'alleggerimento dei mutui onerosi già contratti alla data della presente legge, da concedersi in forma di